

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1487/94 del Consiglio, del 24 giugno 1994, che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori, della albicocche, delle pere e delle melanzane per il mese di luglio 1994 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio⁽¹⁾ 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1489/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei produttori portoghesi di risone per la campagna 1994/1995 12
- ★ Regolamento (CE) n. 1490/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, recante adattamento dei codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 13
- ★ Regolamento (CE) n. 1491/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1067/94 14
- Regolamento (CE) n. 1492/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3389/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese 19
- Regolamento (CE) n. 1493/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 994/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese 20

1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 1494/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1028/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese	21
Regolamento (CE) n. 1495/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	22
Regolamento (CE) n. 1496/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CE) n. 1497/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	26
Regolamento (CE) n. 1498/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	28
Regolamento (CE) n. 1499/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1487/94 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1994

che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, del limoni, dei pomodori, della albicocche, delle pere e delle melanzane per il mese di luglio 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione di tali prodotti, raccolti nel corso di una data campagna di produzione, è scaglionata tra il mese di gennaio e il mese di dicembre di ogni anno per quanto riguarda i pomodori e le melanzane, tra il mese di maggio e il mese di agosto di ogni anno per le albicocche, tra il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno per le pesche e le nettarine, tra il mese di maggio e il mese di aprile dell'anno successivo per i cavolfiori e tra il mese di giugno e il mese di maggio dell'anno successivo per i limoni e le pere; che tuttavia, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo di acquisto non devono essere fissati nel corso dei periodi di minore commercializzazione all'inizio e alla fine della campagna;

considerando che per garantire la continuità dei prezzi dei cavolfiori, dei pomodori, delle albicocche, delle pesche, delle nettarine e dei limoni e la possibilità di intervento per le pere e le melanzane a partire dal 1° luglio 1994 è necessario fissare il prezzo di base e di acquisto di tali

prodotti per il periodo dal 1° al 31 luglio 1994, in attesa di una decisione relativa all'intera campagna 1994/1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 31 luglio 1994, il prezzo di base e il prezzo di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, delle albicocche, dei pomodori, delle pere e delle melanzane, espressi in ecu/100 kg netti, sono fissati come segue:

	<i>Prezzo di base</i>	<i>Prezzo di acquisto</i>
Cavolfiori	21,79	9,38
Pesche	42,38	23,74
Nettarine (comprese la pesche noci)	53,99	25,91
Limoni	42,99	25,29
Albicocche	41,16	23,44
Pomodori	23,08	8,56
Pere	28,27	14,54
Melanzane	17,55	7,04

Questi prezzi si riferiscono rispettivamente:

- ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio,
- alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro da 61 a 67 millimetri, presentati in imballaggio,
- alle nettarine della varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro da 61 a 67 millimetri, presentate in imballaggio,
- ai limoni della categoria I, calibro da 53 a 62 millimetri, presentati in imballaggio,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

- alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio,
- ai pomodori dei tipi « tondo » e « costoluto » della categoria di qualità I, calibro da 57 a 67 millimetri, presentati in imballaggio,
- alle pere di varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) e Rocha, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri e della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc),

categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio,

- alle melanzane del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri e del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio.

Questi prezzi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi delle sostanze esistenti e che l'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri siano responsabili della valutazione di detti rischi per le sostanze esistenti prioritarie;

considerando che la responsabilità della valutazione del rischio spetta agli Stati membri ma che è opportuno tuttavia adottare a livello comunitario i principi di questa valutazione per evitare discrepanze tra gli Stati membri le quali, oltre ad incidere sul funzionamento del mercato interno, non garantirebbero lo stesso livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che le valutazioni dei rischi dovrebbero essere basate su un raffronto dei possibili effetti negativi di una sostanza con l'esposizione nota o ragionevolmente prevedibile dell'uomo e dell'ambiente a detta sostanza;

considerando che la valutazione dei rischi per l'uomo deve tener conto delle proprietà fisico-chimiche e tossicologiche di una sostanza, in base alla classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE⁽³⁾;

considerando che la valutazione dei rischi per l'ambiente deve tener conto degli effetti di una sostanza per l'ambiente, in base alla classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE;

considerando che i risultati di una valutazione dei rischi dovrebbero costituire la base principale delle decisioni nell'ambito di un'opportuna legislazione intesa a ridurre i rischi derivanti dalla fabbricazione, il trasporto, il deposito, la formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, l'utilizzazione e l'eliminazione o il recupero;

considerando che è opportuno ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽⁴⁾;considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata la legislazione comunitaria specifica in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio⁽⁵⁾ che impone ai datori di lavoro di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'impiego di sostanze chimiche nuove ed esistenti nonché, ove necessario, di prendere misure per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in base all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Obiettivi**

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per la valutazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente derivanti dalle sostanze esistenti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 793/93 si applicano anche al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) « identificazione del pericolo »: l'identificazione degli effetti dannosi che una sostanza può causare per la sua natura intrinseca;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

- b) « valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto) »: la valutazione del rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e l'incidenza e la gravità del suo effetto;
- c) « valutazione dell'esposizione »: la determinazione delle emissioni, vie e velocità di spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione, effettuata al fine di stimare la concentrazione/dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono o possono essere esposti;
- d) « caratterizzazione del rischio »: la stima della frequenza e della gravità degli effetti dannosi che si manifestano, con una certa probabilità in una popolazione umana o in un comparto ambientale (ambiente acquatico, ambiente terrestre e aria) a causa dell'esposizione effettiva o prevedibile ad una determinata sostanza; essa può comprendere la « stima del rischio », vale a dire la quantificazione di tale probabilità.

Articolo 3

Principi della valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio comprende l'identificazione dal pericolo e, se del caso, la valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto), la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Essa si basa sulle informazioni sulla sostanza fornite ai sensi degli articoli 3, 4, 7, paragrafi 1 e 2, 9, paragrafi 1 e 2, e 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 793/93 e su altre informazioni disponibili, ed è effettuata di norma secondo le procedure stabilite negli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di effetti particolari, quali la riduzione della fascia di ozono, ai quali non possono applicarsi le procedure previste negli articoli 4 e 5, la valutazione dei rischi associati a tali effetti si effettua caso per caso e il relatore descrive e motiva in maniera circostanziata le valutazioni nella relazione scritta presentata alla Commissione secondo il disposto dell'articolo 6.
3. Nella valutazione dell'esposizione, il relatore tiene conto delle popolazioni umane e dei comparti ambientali per i quali l'esposizione alla sostanza è nota o ragionevolmente prevedibile alla luce delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa, avendo particolare riguardo alla fabbricazione, il trasporto, il deposito, la formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, l'utilizzazione e l'eliminazione o il recupero.
4. Qualora una sostanza per la quale è già stata effettuata una valutazione del rischio conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 sia nuovamente inclusa in un elenco di priorità, nella successiva valutazione del rischio si deve tener conto delle valutazioni precedenti.

Articolo 4

Valutazione del rischio: salute umana

Per ciascuna sostanza inclusa negli elenchi di priorità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93, il relatore effettua una valutazione del rischio per la salute umana, la cui prima fase consiste nell'identificazione del pericolo e comprende almeno l'individuazione delle proprietà e degli effetti dannosi potenziali specificati negli allegati I A e II A. Dopo avere identificato il pericolo, il relatore svolge le azioni seguenti attenendosi agli orientamenti stabiliti negli allegati I B e II B:

- i) eventuale valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto);
 - ii) valutazione della esposizione per tutte le categorie di popolazione (lavoratori, consumatori e persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente) che sono o possono essere esposte alle sostanze;
- b) caratterizzazione del rischio.

Articolo 5

Valutazione del rischio: ambiente

Per ciascuna sostanza inclusa negli elenchi di priorità, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93, il relatore effettua una valutazione del rischio per l'ambiente, la cui prima fase consiste nell'identificazione del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, il relatore svolge le azioni seguenti attenendosi agli orientamenti stabiliti nell'allegato III;

- i) eventuale valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto);
 - ii) valutazione della esposizione per i comparti ambientali che sono o possono essere esposti alle sostanze;
- b) caratterizzazione del rischio.

Articolo 6

Relazione sulla valutazione del rischio

Dopo aver effettuato la valutazione del rischio, conformemente agli articoli 4 e 5, il relatore prepara una relazione contenente almeno le informazioni indicate nell'allegato V, unitamente a tutti i dati pertinenti per la valutazione del rischio. La relazione, insieme ad un suo riassunto, è trasmessa alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 793/93.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I**VALUTAZIONE DEL RISCHIO : SALUTE UMANA (TOSSICITÀ)****Parte A**

La valutazione del rischio effettuata in conformità dell'articolo 4 deve tener conto dei seguenti effetti tossici potenziali e delle categorie di popolazione che sono o possono essere esposte :

EFFETTI

1. Tossicità acuta
2. Irritazione
3. Corrosività
4. Sensibilizzazione
5. Tossicità per dose ripetuta
6. Mutagenicità
7. Cancerogenicità
8. Tossicità riproduttiva

CATEGORIE DI POPOLAZIONE

1. Lavoratori
2. Consumatori
3. Persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente

Parte B**1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO**

L'obiettivo è quello di identificare lo/gli effetto/i che danno adito a preoccupazione e rivedere la classificazione (provvisoria), alla luce di tutti i dati disponibili.

2. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DOSE (CONCENTRAZIONE)/RISPOSTA (EFFETTO)

- 2.1. Per la tossicità a dose ripetuta e la tossicità riproduttiva occorre valutare il rapporto dose-risposta e, se possibile, determinare il NOAEL (no-observed-adverse-effect level). Se non è possibile determinare il NOAEL occorre determinare la dose/concentrazione più bassa correlata con un effetto dannoso, cioè il LOAEL (lowest-observed-adverse-effect level).
- 2.2. Per le prove di tossicità acuta, corrosività e irritazione non è generalmente possibile determinare il NOAEL o il LOAEL basandosi sui risultati delle prove svolte in base alla direttiva 67/584/CEE. Per la tossicità acuta occorre determinare il valore DL50 o CL50 oppure, qualora si ricorra alla procedura a dose fissa, la dose discriminante. Per gli altri effetti sarà sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tale effetto.
- 2.3. Per le prove di mutagenicità e cancerogenicità è sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti. Tuttavia, qualora sia dimostrato che una determinata sostanza identificata come cancerogena non è genotossica, sarà opportuno determinare il NOAEL o LOAEL secondo quanto disposto al punto 2.1.
- 2.4. Per le prove di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, nella misura in cui non vi è un consenso sulla possibilità di individuare una dose/concentrazione al di sotto della quale gli effetti dannosi non dovrebbero manifestarsi in un soggetto già sensibilizzato ad una data sostanza, sarà sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti.
- 2.5. Nell'effettuare la valutazione del rischio si deve tener conto in modo particolare dei dati sulla tossicità ricavati da osservazioni sull'esposizione umana, cioè dati dei centri antiveleni o frutto di indagini epidemiologiche, se disponibili.

3. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

- 3.1. Occorre effettuare una valutazione dell'esposizione per ciascuna categoria di popolazione (lavoratori, consumatori e persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente) la cui esposizione alla sostanza è nota o può essere ragionevolmente prevista. La valutazione deve mirare ad una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della sostanza alla quale è o può essere esposta una determinata popolazione. Detta stima deve tener conto delle variazioni spaziali e temporali del tipo di esposizione.

3.2. In particolare, la valutazione dell'esposizione, se del caso, deve tener conto di:

- i) dati di esposizione misurati in maniera adeguata;
- ii) quantitativo della sostanza prodotta e/o importata;
- iii) forma di fabbricazione e/o importazione e/o utilizzazione della sostanza (per esempio in quanto tale oppure in quanto componente di un preparato);
- iv) tipi di utilizzazione e grado di contenimento;
- v) dati sulla lavorazione, se pertinenti;
- vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza incluse, ove pertinente, le proprietà conferite dal processo di lavorazione (per esempio, formazione di aerosol);
- vii) prodotti di degradazione e/o prodotti di trasformazione;
- viii) vie probabili di esposizione e potenziale di assorbimento;
- ix) frequenza e durata dell'esposizione;
- x) tipo e dimensioni delle popolazioni specifiche esposte, se tale informazione è disponibile.

3.3. Se sono disponibili dati rappresentativi sull'esposizione, adeguatamente misurati, occorre tenerne particolarmente conto nell'effettuare la valutazione dell'esposizione. Se si applicano metodi di calcolo per stimare i livelli di esposizione, si devono utilizzare modelli adeguati. Si deve anche tener conto dei dati di monitoraggio pertinenti relativi a sostanze che presentano analogie di impiego o di esposizione oppure proprietà analoghe.

3.4. Se la sostanza è contenuta in un preparato, l'esame dell'esposizione alla sostanza nel preparato è necessario se quest'ultimo è classificato sulla base delle proprietà tossicologiche della sostanza in questione, ai sensi della direttiva 88/379/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, o se esistono altri validi motivi di preoccupazione.

4. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

4.1. Qualora sia stato identificato un NOAEL o LOAEL per uno qualsiasi degli effetti indicati nell'allegato I A, la caratterizzazione del rischio relativo a ciascuno di questi effetti deve comprendere un raffronto del NOAEL o LOAEL con la stima della dose/concentrazione alla quale la popolazione sarà esposta. Se è disponibile una stima quantitativa dell'esposizione, si dovrà determinare un rapporto livello di esposizione/NOAEL o LOAEL. Basandosi sul raffronto tra la stima quantitativa o qualitativa dell'esposizione e il NOAEL o LOAEL, il relatore indica i risultati della caratterizzazione del rischio rispetto a detti effetti.

4.2. Se, per uno o più degli effetti indicati nell'allegato I A, il NOAEL o LOAEL non è stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa a ciascuno di questi effetti deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popolazione in esame, della probabilità che l'effetto in questione si verifichi ⁽²⁾. Dopo aver proceduto alla valutazione, il relatore indica i risultati della caratterizzazione del rischio rispetto a detti effetti.

4.3. Nell'effettuare la caratterizzazione del rischio, il relatore tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- i) l'incertezza derivante, tra altri fattori, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalla variazione intra- e interspecie;
- ii) la natura e la gravità dell'effetto;
- iii) la categoria di popolazione alla quale si applica l'informazione quantitativa o qualitativa sull'esposizione.

5. INTEGRAZIONE

In base al disposto dell'articolo 4, si può procedere ad una caratterizzazione del rischio rispetto a più di un effetto dannoso potenziale o più di una categoria di popolazione. In tal caso il relatore deve determinare il risultato della caratterizzazione del rischio per ciascun effetto. Dopo aver completato la valutazione del rischio, il relatore esamina le diverse conclusioni e elabora una conclusione integrata relativa alla tossicità complessiva della sostanza in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ Qualora, in assenza del NOAEL o LOAEL, risulti comunque dalle prove svolte un rapporto tra dose/concentrazione e gravità dell'effetto dannoso oppure qualora, nell'ambito di un metodo di prova che comporta il ricorso ad un'unica dose o concentrazione, sia possibile valutare la gravità relativa dell'effetto, occorre tener conto anche di tali informazioni nella valutazione della probabilità che si verifichi l'effetto.

*ALLEGATO II***VALUTAZIONE DEL RISCHIO : SALUTE UMANA (PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE)****Parte A**

La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 4 deve tener conto degli effetti dannosi potenziali che possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazione che sono o possono essere esposte a sostanze che hanno le seguenti proprietà :

PROPRIETÀ

1. Esplosività
2. Infiammabilità
3. Potere ossidante

CATEGORIE DI POPOLAZIONE

1. Lavoratori
2. Consumatori
3. Persone esposte indirettamente tramite l'ambiente

Parte B**1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO**

L'obiettivo è quello di identificare gli effetti che danno adito a preoccupazione e rivedere la classificazione (provvisoria) alla luce di tutti i dati disponibili.

2. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Qualora si debba procedere alla caratterizzazione del rischio, conformemente all'articolo 4, occorre stabilire le condizioni di utilizzazione note o ragionevolmente prevedibili.

3. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

La caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della probabilità che un effetto dannoso possa verificarsi nelle condizioni di utilizzazione note o ragionevolmente prevedibili. Il relatore indica i risultati della caratterizzazione del rischio.

4. INTEGRAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 4, è possibile effettuare una caratterizzazione del rischio relativamente a più di un effetto potenziale per la popolazione. Il relatore giudica i risultati della caratterizzazione del rischio per ciascun effetto. Dopo aver completato la valutazione del rischio il relatore riesamina i vari risultati e presenta conclusioni integrate.

ALLEGATO III

VALUTAZIONE DEL RISCHIO : AMBIENTE

1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

L'obiettivo è quello di identificare lo/gli effetto/i e/o la/le proprietà che danno adito a preoccupazione e rivedere la classificazione (provvisoria) alla luce di tutti i dati disponibili.

2. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DOSE (CONCENTRAZIONE)/RISPOSTA (EFFETTO)

2.1. L'obiettivo è quello di prevedere la concentrazione della sostanza al di sotto della quale non sono previsti effetti dannosi per il comparto ambientale a rischio. Questa concentrazione è considerata la prevedibile concentrazione priva di effetti (predicted no-effect concentration — PNEC). Tuttavia, in alcuni casi, può non essere possibile stabilire una PNEC: in questi casi una stima qualitativa delle dose (concentrazione)/risposta (effetto) dovrebbe essere effettuata.

2.2. La PNEC può essere calcolata applicando un fattore di valutazione ai valori risultanti dalle prove sugli organismi, per esempio la dose letale media (median lethal dose — LD50), la concentrazione letale media (median lethal concentration — LC50), la concentrazione efficace media (median effective concentration — EC50), la concentrazione che porta ad una inibizione del 50 % di un dato parametro, per esempio la crescita — IC50, NOEL (C) [no-observed-effect level (concentration)], oppure LOEL (C) [lowest-observed-effect level (concentration)] e altri metodi appropriati.

2.3. Il fattore di valutazione esprime il grado di incertezza nell'estrapolazione dai dati sperimentali su un limitato numero di specie nei confronti dell'ambiente reale. Per questo motivo, quanto più ampi sono i dati e quanto più lunga è la durata delle prove, minori saranno il grado di incertezza e le dimensioni del fattore di valutazione⁽¹⁾.

3. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

3.1. La valutazione dell'esposizione serve a prevedere la concentrazione della sostanza che si può probabilmente ritrovare nell'ambiente. Tale concentrazione è nota come la concentrazione ambientale prevista (PEC). In alcuni casi non è tuttavia possibile definire una PEC e occorre procedere ad una stima qualitativa dell'esposizione.

3.2. Occorre determinare la PEC o, se necessario, effettuare una stima qualitativa dell'esposizione soltanto per i comparti ambientali nei quali sono note o ragionevolmente prevedibili emissioni, scariche, eliminazione o distribuzione.

3.3. Per il calcolo della PEC o per la stima qualitativa dell'esposizione si tiene conto, in particolare e se del caso, di:

- i) dati di esposizione opportunamente misurati;
- ii) quantitativo di produzione e/o importazione della sostanza;
- iii) forma di produzione e/o importazione e/o utilizzazione della sostanza (per esempio in quanto tale oppure in quanto componente di un preparato);
- iv) categorie di utilizzazione e grado di contenimento;
- v) dati di lavorazione, se pertinenti;
- vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza, in particolare punto di fusione, punto di ebollizione, pressione di vapore, tensione superficiale, solubilità in acqua, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
- vii) prodotti di degradazione e/o di trasformazione;
- viii) vie probabili di passaggio ai comparti ambientali e potenziali di assorbimento/desorbimento e di degradazione;
- ix) frequenza e durata dell'esposizione.

3.4. Se sono disponibili dati rappresentativi sull'esposizione, adeguatamente misurati, occorre tenerne particolarmente conto nell'effettuare la valutazione dell'esposizione. Se si applicano metodi di calcolo per stimare le concentrazioni di esposizione, si devono utilizzare modelli adeguati. Dove appropriati, caso per caso, dei dati di monitoraggio pertinenti relativi a sostanze che presentano analogie di impiego o di esposizione oppure proprietà analoghe saranno anche presi in considerazione.

⁽¹⁾ Ad un valore di L(E)C50, derivato dai risultati delle prove di tossicità acuta, è generalmente applicato un fattore di valutazione dell'ordine di 1 000; tuttavia, questo fattore può essere ridotto alla luce di altre informazioni pertinenti. Si applica un fattore di valutazione inferiore a un NOEC derivato dai risultati di prova di tossicità a lungo termine/cronica.

4. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

4.1. Per un dato comparto ambientale, la caratterizzazione del rischio comprende, per quanto possibile, un raffronto della PEC con la PNEC in modo da poter calcolare il rapporto PEC/PNEC. Se il rapporto PEC/PNEC è inferiore o uguale a 1, si conclude che per il momento non sono necessarie altre informazioni e/o prove e misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Se il rapporto è superiore a 1, il relatore deve giudicare, in base alle dimensioni di detto rapporto e ad altri fattori pertinenti, quali :

- i) indicazioni di un potenziale di bioaccumulazione ;
- ii) andamento della curva tossicità/tempo nelle prove di ecotossicità ;
- iii) indicazioni di altri effetti dannosi sulla base di studi di tossicità, per esempio classificazione quale sostanza mutagena, tossica o molto tossica o nociva con la frase di rischio R 40 (« Possibilità di effetti irreversibili ») oppure R 48 (« Pericolo di seri danni per la salute causati da esposizione prolungata »);
- iv) dati su sostanze strutturalmente analoghe,

se sono necessarie altre informazioni e/o prove per sciogliere la preoccupazione oppure se occorrono misure di riduzione del rischio.

4.2. Qualora non sia stato possibile calcolare il rapporto PEC/PNEC, la caratterizzazione del rischio deve comprendere una valutazione qualitativa della probabilità che si verifichi un dato effetto nelle condizioni reali di esposizione, o che si possa verificare nelle condizioni di esposizione prevedibili. Dopo aver svolto tale valutazione e tenendo conto di altri fattori pertinenti, quali quelli elencati al paragrafo 4.1, il relatore stabilisce i risultati della caratterizzazione del rischio rispetto a questi effetti.

5. INTEGRAZIONE

Secondo il disposto dell'articolo 5, la caratterizzazione del rischio può riguardare più di un comparto ambientale. In questo caso il relatore giudica i risultati della valutazione del rischio per ciascun comparto ; dopo aver completato la valutazione del rischio, riesamina le diverse conclusioni ed elabora una conclusione integrata che tenga conto di tutti gli effetti di quella data sostanza per l'ambiente.

ALLEGATO IV

INTEGRAZIONE GENERALE DELLE CONCLUSIONI

1. Il relatore riesamina i risultati ottenuti conformemente al punto 5 dell'allegato I B, al punto 4 dell'allegato II B e al punto 5 dell'allegato III e li integra in relazione alla totalità dei rischi identificati nella valutazione del rischio.
 2. Eventuali richieste di informazioni/prove supplementari o raccomandazioni di riduzione del rischio devono essere giustificate.
-

*ALLEGATO V***INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

1. La relazione scritta presentata alla Commissione delle Comunità europee conformemente all'articolo 6, deve contenere i seguenti elementi:
 - i) i risultati della valutazione del rischio elaborati conformemente all'allegato IV;
 - ii) se occorrono ulteriori informazioni e/o prove relativamente a uno o più possibili effetti dannosi, per la popolazione o i comparti ambientali, una descrizione e motivazione delle informazioni e/o prove supplementari necessarie, insieme ad una proposta di date entro cui dette informazioni e/o i risultati delle prove devono essere presentati;
 - iii) se per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto relativamente a tutti i possibili effetti dannosi per la popolazione e/o i comparti ambientali, una dichiarazione secondo cui, in base a tutte le informazioni disponibili, non occorrono ulteriori informazioni/prove sulla sostanza né misure di riduzione del rischio oltre a quella già in atto;
 - iv) se è necessario limitare i rischi ed occorrono misure di riduzione del rischio relativamente ad uno o più possibili effetti dannosi per la popolazione e/o i comparti ambientali, una dichiarazione degli effetti, delle popolazioni e/o dei comparti ambientali per i quali si devono ridurre i rischi e una spiegazione della necessità delle misure di riduzione del rischio. Si deve tener conto delle misure di riduzione del rischio già applicate. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 793/93, viene elaborata una strategia di riduzione del rischio che viene trasmessa alla Commissione insieme alla valutazione del rischio, come previsto dal presente regolamento.
2. Se la caratterizzazione del rischio ha comportato l'uso dei rapporti esposizione/effetto descritti al punto 4 dell'allegato I B e al punto 4 dell'allegato III, o l'uso dei fattori di valutazione descritti al punto 2 dell'allegato III, occorre indicare tali rapporti e fattori illustrando i metodi di calcolo utilizzati.
3. I dati considerati pertinenti e scelti pertanto dal relatore come base per la valutazione del rischio di ogni effetto o proprietà e di ciascuna categoria di esposizione di cui agli allegati I A e II A e per ciascuna proprietà ambientale e ciascun comparto ambientale, conformemente all'allegato III, devono essere presentati alla Commissione delle Comunità europee utilizzando un opportuno programma informatico.

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1994****che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei produttori portoghesi di risone per la campagna 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'aiuto specifico applicabile in Portogallo nel settore del riso, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 738/93, deve essere diminuito di un quinto per la campagna 1994/1995; che occorre pertanto fissarne l'importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 738/93, applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1994/1995, è fissato a 20 ECU/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1490/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

recante adattamento dei codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, contiene la nomenclatura combinata in vigore a partire dal 1° gennaio 1993;

considerando che dal 1° gennaio 1993 alcuni prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 ⁽⁵⁾, sono designati da codici specifici; che è quindi opportuno inserire tali codici nell'articolo in esame;

considerando che è opportuno che il presente regolamento si applichi con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2505/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

il seguente trattino della sottovoce ex 2001

« — Foglie di vite, germogli di luppolo, cuori di palme e altre parti commestibili di piante e olive della sottovoce 2001 90 65 »

è sostituito dai seguenti trattini:

« — Cuori di palma di cui alla sottovoce 2001 90 60

— Olive di cui alla sottovoce 2001 90 65

— Foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante, di cui alla sottovoce 2001 90 95 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1491/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1067/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁷⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 1067/94 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti anteriori non disossati:

- circa 79 t, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- circa 1 000 t detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 37 t detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- circa 1 t detenuta dall'organismo d'intervento italiano,

b) carni disossate:

- circa 4 400 t, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993,
- circa 1 000 t, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993,
- circa 1 018 t, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1993,
- circa 8 000 t, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁹⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 11.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 6 luglio 1994.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto :

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro ;

b) deve essere corredata :

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a :

— 100 ECU/100 kg per i quarti anteriori non disossati,

— 140 ECU/100 kg per le carni disossate.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1067/94 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindestpriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ecus per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lid-Staat	Produkten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)

a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso

Deutschland	— <i>Vorderviertel</i> , stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	1 000	1 100
Danmark	— <i>Forfjerdinger</i> af : kategori A/C, klasse R og O	79	1 100
Italia	— <i>Quarti anteriori</i> , provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1	1 100
Ireland	— <i>Forequarters</i> , from : category C, classes U, R and O	37	1 100

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— <i>Category C:</i>		
	Shins and shanks	500	1 500
	Plates and flanks	3 000	1 150
	Forequarters	2 000	1 550
	Briskets	1 000	1 500
	Outsides	500	2 700
	Knuckles	500	2 400
	Rumps	500	2 050
United Kingdom	— <i>Category C:</i>		
	Briskets	500	1 500
	Rumps	500	1 950
	Thick flanks	500	2 150
	Topsides	1 000	3 100
	Pony	500	1 900
	Pony parts	200	1 400
	Foreribs	300	1 550
	Shins and shanks	400	1 500
	Clod and sticking	500	1 700
Italia	— <i>Categoria A:</i>		
	Scamone	250	2 000
	Fesa esterne	250	2 500
	Fesa interna	350	2 600
	Noce	128	2 100
Girello	22	2 950	

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (*)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (*)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (*)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (*)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ecus per tonne (*)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (*)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (*)
Lid-Staat	Produkten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (*)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (*)
Danmark	— <i>Kategori A/C:</i> Bryst og slag Øvrigt kød af forfjerding Skank og muskel	118 800 100	1 350 1 900 1 600

(*) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(*) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(*) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(*) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(*) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(*) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(*) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(*) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(*) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- DANMARK :** EF-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1602 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, fax 33 92 69 48
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 1 56 47 72/3
Telex: 411727, Telefax: (069) 15 64 791
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1492/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3389/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 3389/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/94⁽⁶⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3389/93 è modificato come segue:

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1493/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 994/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 994/94 della Commissione⁽⁵⁾ ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 994/94 è modificato come segue:

- 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 luglio 1994. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1494/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1028/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1028/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/94 ⁽⁶⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/94 è modificato come segue:

- 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 luglio 1994. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 34.
⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1495/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1994****che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3375/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, venga riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto, per quanto riguarda il granturco ibrido, degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1476/94 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido e di sorgo ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che i prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁵⁾; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informa-

zioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1706/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 666/94⁽⁷⁾, che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1706/93 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	13,8	404
	15,1	064
	20,4	066
	34,9	068
	34,9	1
1005 10 13	3,2	091
	3,2	090
	3,2	093
	5,5	388
	14,3	063
	21,7	061
	35,2	066
	38	068
	70,1	404
	70,1	2
1005 10 15	7,2	061
	14,9	092
	19,4	038
	22,6	093
	29,4	090
	29,4	091
	45,7	052
	47	512
	51	064
	77	063
	80,4	066
	90,5	388
	140,7	524
	140,7	3

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.

(2) Le origini sono identificate come segue :

1 altri paesi esclusi l'Austria, l'Argentina, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, il Cile, la Slovenia, il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli Stati Uniti

2 altri paesi esclusi il Giappone, l'Austria, l'Argentina, l'Ungheria, la Turchia, il Cile, gli Stati Uniti e la Croazia

3 altri paesi esclusi l'Argentina, la Bulgaria, il Canada e gli Stati Uniti.

038 Austria

052 Turchia

061 Repubblica ceca

063 Repubblica slovacca

064 Ungheria

066 Romania

068 Bulgaria

090 territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

091 Slovenia

092 Croazia

093 Bosnia-Erzegovina

388 Sudafrica

400 Stati Uniti

404 Canada

512 Cile

524 Uruguay

REGOLAMENTO (CE) N. 1496/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	106,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	106,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	49,98 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	101,18
1001 90 99	101,18 ^(*)
1002 00 00	125,67 ⁽⁶⁾
1003 00 10	127,72
1003 00 90	127,72 ^(*)
1004 00 00	104,34
1005 10 90	106,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	106,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	110,85 ^(*)
1008 10 00	38,35 ^(*)
1008 20 00	55,09 ^(*) ⁽⁸⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	179,21 ^(*)
1102 10 00	212,55
1103 11 10	110,92
1103 11 90	203,16
1107 10 11	190,98
1107 10 19	145,45
1107 10 91	238,22 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	180,75 ^(*)
1107 20 00	208,85 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1497/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	6,32	10,05	10,05
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1498/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1483/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,88 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,88 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,88 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,88 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,44
1701 99 10	40,44
1701 99 90	40,44 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1499/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1211/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/94⁽⁸⁾;considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1211/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 30.⁽⁸⁾ GU n. L 157 del 24. 6. 1994, pag. 31.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	194,65	200,69	1104 29 31	159,62	162,64
1102 20 90	110,30	113,32	1104 29 35	200,62	203,64
1102 30 00	129,92	132,94	1104 29 39	179,02	182,04
1102 90 90	114,13	117,15	1104 29 91	101,76	104,78
1103 13 10	194,65	200,69	1104 29 95	127,90	130,92
1103 13 90	110,30	113,32	1104 30 10	74,82	80,86
1103 14 00	129,92	132,94	1104 30 90	81,11	87,15
1103 19 10	225,70	231,74	1106 20 90	170,48 (°)	194,66
1103 19 90	114,13	117,15	1108 11 00	219,47	240,02
1103 21 00	179,57	185,61	1108 12 00	174,11	194,66
1103 29 10	225,70	231,74	1108 13 00	174,11	194,66 (°)
1103 29 40	194,65	200,69	1108 14 00	87,05	194,66
1103 29 50	129,92	132,94	1108 19 10	186,31	217,14
1103 29 90	114,13	117,15	1108 19 90	87,05 (°)	194,66
1104 19 10	179,57	185,61	1109 00 00	399,04	580,38
1104 19 30	225,70	231,74	1702 30 51	227,09	323,81
1104 19 50	194,65	200,69	1702 30 59	174,11	240,60
1104 19 91	220,63	226,67	1702 30 91	227,09	323,81
1104 19 99	201,40	207,44	1702 30 99	174,11	240,60
1104 23 10	173,02	176,04	1702 40 90	174,11	240,60
1104 23 30	173,02	176,04	1702 90 50	174,11	240,60
1104 23 90	110,30	113,32	1702 90 75	237,91	334,63
1104 29 11	132,68	135,70	1702 90 79	165,45	231,94
1104 29 15	166,77	169,79	2106 90 55	174,11	240,60
1104 29 19	179,02	182,04	2303 10 11	216,28	397,62

(°) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(°) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90 modificato, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.